



LICEO STATALE "G. GUACCI" - BENEVENTO

*Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale)*

REGOLAMENTO D'ISTITUTO



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

La Scuola, in collaborazione con la famiglia, svolge un'azione diretta a promuovere negli alunni la coscienza civica: ha il fine di prepararli ad assolvere i doveri sociali e a porli su un piano d'effettiva libertà e autonomia nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale.

Gli alunni partecipano attivamente alla vita della scuola, intesa come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza, e sono educati all'autodisciplina, all'autodeterminazione, all'autogoverno. I rapporti tra docenti e discenti si uniformano al colloquio e alla collaborazione. Ciascuna classe è comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, degli alunni guidati dagli insegnanti.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI

- 1.1 Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno inizio alle ore 8:00.
- 1.2 Gli alunni che arrivano in classe oltre le ore 8:00, (ma entro la prima ora di lezione) sono ammessi dal docente della prima ora, che provvederà a segnare sul registro elettronico il ritardo e l'orario di ingresso in aula.
- 1.3 Sono ammessi n° 4 ingressi posticipati in seconda ora (ore 9:00) nel primo trimestre; sono ammessi n° 6 ingressi posticipati in seconda ora (ore 9:00) nel pentamestre. Il superamento dei suddetti ritardi prevede la convocazione dei genitori a scuola.
- 1.4 Sono ammesse n° 4 uscite anticipate nel primo trimestre, comunque, non prima delle ore 11:00; sono ammesse n° 6 uscite anticipate nel pentamestre e, comunque, non prima delle ore 11:00.
- 1.5 Gli ingressi in seconda ora devono essere giustificati dal genitore sul libretto web.
- 1.6 Ulteriori ingressi in seconda ora non saranno concessi se non per gravi e documentati motivi e accompagnati dai genitori. In tutti i casi, dopo le ore 9:00, gli alunni devono essere accompagnati dai genitori.
- 1.7 È consentita da parte dei genitori la richiesta di delega ad altri permanente di uscita anticipata del proprio/a figlio/a, previa richiesta del genitore, munito di documento di riconoscimento proprio e del delegato, da effettuarsi presso gli Uffici di Segreteria;

- 1.8 Tutti gli alunni, per poter uscire dalla Scuola, devono essere autorizzati dal D. S., o dal Vicario o, in loro assenza o impedimento, dal Secondo Collaboratore del D. S. o da componenti dello Staff all'uopo delegati;
- 1.9 In caso di loro assenza o impedimento e/o in situazioni urgenti e/ o di emergenza, è delegato ad autorizzare l'uscita il docente presente in classe secondo l'orario di servizio, seguendo le modalità già stabilite nel Regolamento d'Istituto (presenza del genitore o di un suo delegato munito di documento di riconoscimento del delegato e del delegante);
- 1.10 Un numero elevato di uscite anticipate ha incidenza sul voto di condotta e sull'assegnazione del credito scolastico;
- 1.11 Si ricorda comunque che ogni riduzione di orario può comportare un ridotto rendimento scolastico e, di conseguenza, avere ripercussioni sul profitto, compromettendo il risultato finale. Inoltre viene fatto proprio l'art. 14 del DPR 22 giugno 2009 che dispone che, ai fini della valutazione finale, è ammesso un "massimo" di assenze pari ad un quarto dell'orario annuale delle lezioni. Si riporta, pertanto, la seguente tabella riassuntiva secondo l'indirizzo di studio:

INDIRIZZO	CLASSI	MONTE ORE ANNUALE	ORE MINIME PRESENZA (75%)	ORE MASSIME ASSENZA (25%)
<i>LICEO delle SCIENZE UMANE</i>	I - II (biennio)	891 h	668 h 30 min	222 h 45 min
	III - IV - V (triennio)	990 h	742 h 30 min	247 h 30 min
<i>LICEO delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE</i>	I - II (biennio)	891 h	668 h 30 min	222 h 45 min
	III - IV - V (triennio)	990 h	742 h 30 min	247 h 30 min
<i>LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE</i>	I - II (biennio)	891 h	668 h 30min	222 h 45 min
	III - IV - V (triennio)	990 h	742 h 30 min	247 h 30 min
<i>LICEO LINGUISTICO</i>	I - II (biennio)	891 h	668 h 30min	222 h 45 min
	III - IV - V (triennio)	990 h	742 h 30 min	247 h 30 min
<i>LICEO MUSICALE E COREUTICO (sezione MUSICALE)</i>	I - II (biennio)	594 H (orario annuale)	445 H 30 min	148 H 30 min
		462 H (sez. musicale)	346 H 30 min	115 H 30 min
	III - IV - V (triennio)	594 H (orario annuale)	445 H 30 min	148 H 30 min
		462 H (sez. musicale)	346 H 30 min	115H 30 min

- 1.12 L'attività didattica del Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale, del Liceo Scientifico opzione scienze Applicate e del Liceo Linguistico, comprendente un massimo di cinque ore giornaliere antimeridiane, è scandita secondo il seguente orario:

PRIMA ORA	8:00 – 9:00
SECONDA ORA	9:00 – 10:00
TERZA ORA	10:00 – 11:00
QUARTA ORA	11:00 – 12:00
QUINTA ORA	12:00 – 13:00

1.13 L'attività didattica del Liceo musicale è così regolamentata:

- Le lezioni si articolano in attività antimeridiane e pomeridiane: antimeridiane dalle ore 8:00 alle ore 12:00, (3 giorni settimanali) e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (tre giorni settimanali).
- L'orario complessivo giornaliero si articola dalle ore 8:00 alle ore 17:30.
- Le attività pomeridiane iniziano, quindi, in continuazione con l'orario antimeridiano, sia a partire dalle 12:00 che dalle ore 13:00. Alle ore 14:00 è prevista una pausa ristoro di 30 minuti (14:00-14:30).
- Gli allievi che hanno la lezione pomeridiana in prosieguo all'orario antimeridiano non possono allontanarsi dalla scuola o assentarsi se non prelevati dai genitori.
- Tutti gli allievi, terminato il loro orario di lezione pomeridiano, devono lasciare l'istituto.
- È vietato sostare nell'istituto in orario non di lezione.

ART. 2 - ASSENZE

2.1 L'alunno, anche se maggiorenne, sarà ammesso in classe solo dopo che il docente della prima ora, che è comunque responsabile delle giustificazioni, avrà accettato la giustificazione che uno dei genitori, o di chi ne fa le veci, avrà annotato nell'apposita sezione del Registro Elettronico.

2.2 Alla funzione "Libretto web" contenuta all'interno del Registro Elettronico, possono accedere solo i genitori degli alunni, mediante il loro account personale, per la formulazione della giustificazione e i docenti del Consiglio di classe per il riscontro.

2.3 Le giustificazioni delle assenze vanno formulate sul Registro Elettronico da uno dei genitori, o di chi ne fa le veci, antecedentemente alla prima ora del giorno del rientro a scuola; Il docente della prima ora riscontra le giustificazioni mediante apposita procedura del R.E. In mancanza di giustificazione, l'alunno è ammesso in classe con riserva, ma deve essere giustificato entro il giorno successivo. In caso di mancata giustificazione oltre il 3° giorno successivo all'assenza, lo studente sarà mandato in Presidenza o Vice Presidenza. Qualora uno dei genitori, o chi ne fa le veci, non regolarizzi la situazione mediante la funzione "Libretto web" neppure a seguito dell'invito della Presidenza o Vicepresidenza, i genitori dello studente saranno avvisati ed invitati ad accompagnare l'alunno, il giorno seguente, per la riammissione in classe, motivando la mancata giustificazione con la funzione "Libretto web".

ART. 3 - AMMISSIONE ALLO SCRUTINIO FINALE

3.1 Lo studente, come previsto dal PTOF dell'Istituto, per essere ammesso allo scrutinio finale, non deve superare il tetto massimo di assenze previsto dalla legge: ***“È richiesta la frequenza di almeno ¾ dell'orario annuale personalizzato”***.

3.2 Dal suddetto numero vengono escluse le assenze per i motivi elencati nel "Regolamento applicativo limite delle assenze" PTOF 2022/2025 ed eventuali deroghe deliberate dal Consiglio di Istituto.

3.3 A seguito di consegna della password per l'accesso al registro elettronico da parte della scuola, i genitori **sono tenuti a prendere quotidianamente visione del registro elettronico per informarsi circa le assenze, i ritardi, le uscite anticipate, le comunicazioni ed avvisi pubblicati nella sezione Bachecca, nonché l'andamento didattico-disciplinare del proprio figlio**; inoltre, sono tenuti a valutare la comunicazione dei ritardi che perverranno tramite il registro elettronico e il superamento degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate.

ART. 4 - USCITE ANTICIPATE E INGRESSI POSTICIPATI

4.1 Eventuali uscite prima della fine dell'attività didattica, debitamente motivate, debbono essere richieste personalmente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Saranno concesse solo se prelevati dal genitore o da persone maggiorenni in possesso di delega.

4.2 In caso di necessità gli alunni possono comunicare con le famiglie attraverso l'uso del telefono dell'Istituto.

4.3 Le uscite anticipate prevedibili delle classi ed eventuali entrate posticipate o slittamenti di orario (assemblee, scioperi, ecc.), saranno comunicati, anticipatamente, alle famiglie, sul registro elettronico, alla sezione "Agenda" delle classi interessate, il giorno precedente alla modifica oraria giornaliera.

4.4 Il Dirigente Scolastico è autorizzato a concedere uscite anticipate senza preavviso se dovute a motivi di forza maggiore.

ART. 5 - REGOLAMENTAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 In occasione della sospensione dell'attività didattica, concessa in orario antimeridiano, per lo svolgimento di assemblee del personale e assemblee sindacali, le attività didattiche curriculari ed extracurricolari pomeridiane si svolgeranno regolarmente.

ART. 6 - USCITA DALLE AULE IN ORARIO DIDATTICO

6.1 L'uscita dall'aula da parte degli alunni è consentita solo in caso di necessità.

6.2 I docenti valuteranno caso per caso l'opportunità delle uscite e provvederanno a che le stesse siano di breve durata e non frequenti.

6.3 Non è consentita l'uscita contemporanea di più alunni della stessa classe.

6.4 Gli alunni non possono trattenersi a conversare né, tantomeno, a fumare nei corridoi e nei servizi igienici; il personale ausiliario vigilerà affinché essi rispettino tale divieto. Si precisa che, relativamente al divieto di fumo, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 27,50 euro ad un massimo di 275,00 euro. (art. 51 Legge 3/2003) – Vedi Regolamento divieto di fumo pubblicato sul sito web dell'Istituto.

6.5 Al cambio dell'ora, in attesa del docente, gli alunni sono tenuti a mantenere un atteggiamento corretto evitando di arrecare disturbo alle altre classi. È vietato allontanarsi dall'aula.

6.6 Agli alunni è assolutamente vietato uscire dall'Istituto, per qualsiasi motivo, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI

7.1 La partecipazione degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (lavori di gruppo, seminari di studio, ricerche culturali, visite istruttive, esercitazioni pratiche), che vengono deliberate e svolte ad integrazione e completamento delle attività di studio curricolari.

ART. 8 - USO DELLE STRUTTURE

8.1 Gli alunni hanno diritto ad usare tutte le strutture della scuola (laboratori, biblioteca, palestra ecc.) anche in orario pomeridiano, purché in presenza di un docente responsabile della vigilanza e dietro richiesta al Dirigente Scolastico. Eventuali danni saranno a carico di chi li avrà arrecati.

8.2 Nei laboratori è proibito utilizzare le attrezzature senza l'autorizzazione del docente.

ART. 9 - CONSERVAZIONE DEI BENI DELLA SCUOLA

9.1 La conservazione delle aule, delle suppellettili e degli arredi è affidata alla cura e alla educazione degli alunni. Di eventuali danni arrecati sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati o, in mancata individuazione di questi, l'intera classe. La Scuola non è responsabile di beni, preziosi, o oggetti lasciati incustoditi o che siano smarriti nel suo ambito.

Capo II

DOVERI DEI DOCENTI

ART. 10

I docenti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima che cominci la propria lezione e preavvisare in tempo utile il Dirigente in caso di legittimo impedimento.

ART. 11

Cooperare per il buon andamento della scuola.

ART. 12

Vigilare sul comportamento degli allievi secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle vigenti leggi in fatto di responsabilità.

ART. 13

Esprimere valutazioni numeriche nel corso delle verifiche orali in modo trasparente ed inequivocabile.

ART. 14

Fissare un'ora del giorno lavorativo settimanale, oltre l'orario scolastico, per il ricevimento delle famiglie.

ART. 15

Essere reperibili presso il primo piano per eventuali sostituzioni dei docenti assenti.

ART. 16

Non fumare in classe o consentire ad altri di fumare.

ART. 17

Limitare l'uso del proprio telefono cellulare alle sole attività didattiche o ad esse collegate; per comunicazioni urgenti da o verso l'esterno sono autorizzati a utilizzare qualunque telefono di rete fissa di cui la scuola dispone.

ART. 18

18.1 Registro personale

Il registro elettronico deve essere debitamente compilato in ogni sua parte. Per quanto concerne l'argomento spiegato, la programmazione delle verifiche scritte, le presenze/assenze e le note disciplinari degli alunni, la sua compilazione deve essere immediata, ora per ora. La presenza in classe del docente deve essere registrata "seduta stante" selezionando l'icona "firma"; la presenza degli allievi va rilevata ad inizio lezioni e ad ogni ora successiva.

18.2 Trasparenza e tempestività nella valutazione

Anche al fine di promuovere l'autovalutazione, lo studente **ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva**. Pertanto, il voto attribuito gli viene comunicato immediatamente, cioè subito dopo l'effettuazione di una prova orale e/o la correzione di una prova scritta, la cui riconsegna deve avvenire entro 15 giorni dal suo svolgimento. La registrazione del voto deve essere effettuata entro le 24 ore.

18.3 Annotazione delle presenze e assenze

Il docente della prima ora deve giustificare le assenze e riportare sul registro di classe l'avvenuta giustificazione cliccando la voce "evento" accanto al nome dell'alunno, controllare la presenza/assenza dei singoli alunni e l'effettiva presenza o meno in classe. Medesimo comportamento sarà assunto dai docenti delle ore successive. Il docente della prima ora deve annotare sul registro elettronico il ritardo. Pertanto, dopo 4 ritardi, nel primo trimestre e 6 ritardi nel pentamestre sarà inviata la dovuta comunicazione alle famiglie. Tale comunicazione sarà inviata anche per il superamento delle uscite anticipate. A seguito del superamento dei suddetti ritardi e delle uscite anticipate, il Docente Coordinatore di classe, tenuto al controllo dei ritardi, delle uscite anticipate e delle assenze degli alunni, convocherà i genitori a scuola.

18.4 Assenza per malattia

Se l'assenza dell'alunno per motivi di salute è superiore a cinque giorni, il docente deve visionare la certificazione medica (l'originale deve essere consegnato dall'alunno in segreteria didattica).

ART. 19

I Coordinatori di classe, individuati dal Dirigente, svolgono tutte le funzioni loro assegnate dagli Organi Collegiali nonché quelle che, di volta in volta, vengono loro notificate dal Dirigente per il buon funzionamento della scuola; sono tenuti a chiedere la convocazione del Consiglio di classe quando lo ritengano opportuno; curano i rapporti con le famiglie e con gli alunni e intrattengono una stretta collaborazione con i vari comitati e commissioni.

19.1 Ritardi in entrata degli alunni e comunicazioni ai genitori.

Il coordinatore di classe, nel caso in cui lo studente superi il numero dei ritardi stabiliti dal presente regolamento, provvederà ad ammonire l'alunno con una nota disciplinare scritta che notificherà al D.S. e alla famiglia.

Capo III

DIRITTI e DOVERI degli ALUNNI

ART. 20

La normativa riguardante i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti è regolata dal DPR n° 249 del 24 giugno 1998. Ogni studente, all'atto dell'iscrizione, può prendere visione di detto statuto.

ART. 21 - DIRITTI (art. 2 D.P.R. n. 249 del 24/06/98)

21.1 Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, le identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

21.2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto allo studio ed alla riservatezza.

21.3 Lo studente ha diritto:

- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- alla libertà di apprendimento e al rispetto della libertà culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.

ART. 22 - DOVERI

Oltre all'art. 3 del D.P.R. n. 249 del 24.6.1998, si tenga presente che:

22.1 Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi per i

quali informa la scuola.

- 22.2 Si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e delle istituzioni.
- 22.3 Usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e parole offensive.
- 22.4 Mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto, rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
- 22.5 Tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studi.
- 22.6 Ha l'obbligo di tenere spento il proprio telefono cellulare e altri dispositivi elettronici di comunicazione durante tutto il tempo di permanenza all'interno dell'edificio scolastico, tranne che gli stessi non debbano essere utilizzati per motivi didattici; in tal caso l'utilizzo è autorizzato dal docente presente in classe.
- 22.7 Rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora, collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
- 22.8 Risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
- 22.9 Utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.
- 22.10 Informa i genitori dei risultati scolastici e delle mancanze.
- 22.11 Ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

ART. 23 - CODICE DISCIPLINARE (art. 4 D.P.R. n. 249/98)

- 23.1 Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 23.2 Gli organi preposti alla sanzione disciplinare tengono conto:
- della intenzionalità dei comportamenti;
 - del grado di negligenza e imprudenza, della rilevanza dei doveri violati;
 - del grado del danno o del pericolo causato;
 - della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai comportamenti dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;
 - del concorso nell'infrazione di più studenti.
- 23.3 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 23.4 In caso di atti o comportamenti che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dell'alunno interessato. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti, intendendo per recidiva la reiterazione generica della violazione dei doveri.
- 23.5 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 23.6 La sanzione superiore all'ammonizione comporta l'esclusione dello studente dalle visite d'istru-

zione, per un periodo commisurato alla gravità e alla frequenza delle mancanze.

ART. 24 - SANZIONI DISCIPLINARI

24.1 Tenuto conto dei principi e dei criteri suddetti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Condotta non conforme ai principi di correttezza	Richiamo verbale	Docente di classe
Violazione dell'obbligo di spegnimento del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico destinato alla comunicazione di video, di immagini e di suoni durante lo svolgimento degli elaborati scritti	Sequestro dell'apparecchiatura fino al termine dell'ora	Docente di classe
Uso non autorizzato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico destinato alla comunicazione di video, di immagini e di suoni durante lo svolgimento degli elaborati scritti	Sequestro dell'apparecchiatura fino al termine dell'ora ed annullamento della prova	Docente di classe
Utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire, "carpire", dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti o altri soggetti che operano all'interno della comunità scolastica ed eventuale diffusione degli stessi anche attraverso la rete internet	Allontanamento dalla scuola da tre a quindici giorni	Consiglio di classe
Gravi scorrettezze verso compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; violazioni non gravi alle norme di sicurezza	Richiamo scritto.	Docente di classe
Reiterazione di gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo reiterato durante le lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale; danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri oggetti; molestie continuate nei confronti degli altri	Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di giorni cinque	Consiglio di classe
Per recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente e per ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche nelle vicinanze della scuola	Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni	Consiglio di classe
Per le violazioni di cui al punto precedente di gravità tale da comportare un'ipotesi di reato e per atti di vandalismo	Allontanamento dalla scuola oltre quindici giorni	Consiglio di Istituto
1. Denuncia penale per i seguenti fatti avvenuti all'interno della scuola: violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale 2. Denuncia penale per atti di vandalismo che comportano una sospensione delle attività didattiche	Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame	Consiglio di Istituto

Per gli atti di cui al punto precedente, connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, per i quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame	Consiglio di Istituto
In presenza di reati quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone	Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla permanenza della situazione di pericolo	Consiglio di classe

24.2 Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni, il docente coordinatore della classe interessata manterrà rapporti con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.

24.3 Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, la scuola promuoverà in orario pomeridiano attività di recupero educativo quali: collaborazione con la segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola.

24.4 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 25 - PROCEDIMENTO

25.1 Gli organi competenti deliberano, dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni e/o dai genitori.

25.2 Nei confronti delle decisioni dei Consigli di classe che comportano l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso al Provveditore agli Studi entro 30 giorni ai sensi dell'art. 328 del D. Lvo 297/94.

ART. 26 – ORGANO DI GARANZIA

26.1 L'Organo di Garanzia è eletto dal Consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

26.2 L'Organo di Garanzia, sarà costituito da 4 membri effettivi: un docente, uno studente, un genitore e il D. S..Inoltre, può prevedere anche l'individuazione di un membro supplente per ciascuna componente: docente, genitore e alunno. I membri supplenti subentreranno solo in caso di incompatibilità dei membri effettivi.

26.3 Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei Componenti.

26.4 Al suddetto Organo di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi devono essere inviati all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.

26.5 La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

Capo IV

RAPPORTI

ART. 27 - RAPPORTI ALUNNI – ISTITUZIONE

Relativamente alle attività interne all'Istituto, siano esse di carattere didattico o scolastico, gli alunni tengano presente che:

- al personale della Scuola docente o non docente, indipendentemente dalle specifiche funzioni, si deve rispetto;
- i rapporti interpersonali sono regolati dalle elementari norme di educazione e comportamento;
- le classi mantengono i rapporti con l'istituzione attraverso i loro rappresentanti;
- qualsiasi richiesta va presentata per iscritto agli organismi competenti.

ART. 28 - RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIE (Art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416)

28.1 La Scuola mantiene i rapporti con le famiglie sia attraverso i rappresentanti dei genitori eletti negli OO. CC, sia attraverso contatti diretti.

28.2 I Docenti sono a disposizione una volta alla settimana nell'ora stabilita da apposito calendario. La Scuola si riserva, in casi particolari, di convocare direttamente i genitori con lettera, anche consegnata a mano agli alunni.

28.3 Gli incontri pomeridiani scuola-famiglie sono fissati con deliberazione dei competenti OO. CC. ed il relativo calendario viene comunicato con congruo anticipo.

Capo V

ATTIVITÀ SCOLASTICHE E PARASCOLASTICHE

ART. 29 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Le assemblee studentesche sono regolamentate dalla C.M. 27 dicembre 1979 n. 312. Il diritto di assemblea è sancito dall'art. 42 del D.P.R. n. 416. L'esercizio di tale diritto è vincolato alla osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 43 e 44 dello stesso Decreto.

ART. 30 - ASSEMBLEE DI CLASSE

30.1 Le assemblee di classe si svolgono una volta al mese, nel limite di due ore di lezione di una giornata. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, nè può avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

30.2 I rappresentanti di classe, alla fine dell'assemblea, stileranno un verbale che sarà consegnato al I Collaboratore del D. S..

ART. 31 - ASSEMBLEE DI ISTITUTO

31.1 Le assemblee d'istituto si svolgono ordinariamente una volta al mese. Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico. Le eventuali assemblee straordinarie possono essere accordate fuori dall'orario scolastico, a distanza, o nei locali dell'Istituto, compatibilmente con la disponibilità dei locali.

31.2 Le assemblee d'Istituto, come quelle di classe, sono regolamentate dagli artt. 43 e 44 del D.P.R. n. 416.

31.3 La convocazione può avvenire: o su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco, ove sia operante, o su richiesta firmata da almeno il 10% degli studenti. La richiesta contenente la data di svolgimento e l'ordine del giorno, debitamente firmata dai richiedenti, deve essere presentata con anticipo di cinque giorni al Dirigente Scolastico per consentire il coordinamento delle attività (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1975 n. 417).

31.4 L'eventuale partecipazione alle assemblee di esperti esterni alla scuola deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Istituto.

31.5 Le assemblee in presenza si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la sede Centrale dell'Istituto. Pertanto, dalle ore 8:00 alle ore 9:00 le lezioni si svolgeranno regolarmente. L'uscita degli alunni è così stabilita: gli alunni della Sede Succursale di via F. Compagna n. 27, nei giorni destinati all'Assemblea d'Istituto, usciranno alle ore 8:30, per consentire agli stessi di raggiungere la sede Centrale di Via N. Calandra n. 8, ove si terrà l'Assemblea; gli alunni della Sede Centrale usciranno alle ore 9:00.

31.6 Per le Assemblee che si svolgono in modalità a "distanza" si utilizzerà la piattaforma digitale dell'Istituto; in tal caso, il Team Digitale dell'istituto creerà apposito link (uno per ogni assemblea) di collegamento per l'evento; gli alunni entreranno nella riunione utilizzando esclusivamente l'account della scuola con dominio *liceoguaccibn.edu.it*, di cui sono in possesso, a partire dalle ore 8:15 e parteciperanno ai lavori assembleari. Qualora alle assemblee siano invitati a partecipare esperti esterni, preventivamente autorizzati dal Consiglio d'Istituto, gli stessi parteciperanno con esplicito "invito" formulato singolarmente per ciascun esperto dal Team digitale.

31.7 Nei giorni coincidenti con le Assemblee di Istituto le attività curriculari pomeridiane del Liceo Musicale saranno sospese.

31.8 Visto l'art. 43 del DPR N°416, in relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

ART. 32 - SERVIZIO DI BIBLIOTECA

32.1 La biblioteca è a disposizione dei docenti, degli alunni, ex alunni e genitori.

32.2 La gestione della biblioteca è affidata dal Dirigente Scolastico ad un Docente Responsabile; l'incaricato è responsabile del materiale bibliografico a lui dato in consegna e del calendario ed orario di apertura che sarà affisso all'ingresso della Biblioteca e consultabile sul sito web dell'Istituto.

32.4 I libri, uno per volta, possono essere richiesti nei giorni di apertura e ritirati la volta successiva che la biblioteca è aperta.

32.5 Il tempo concesso per la lettura è di 15 giorni, massimo 30, curandosi di avvisare in biblioteca allo scadere del primo termine.

32.6 La riconsegna del volume può essere fatta nei giorni di apertura.

32.7 Nell'eventualità di smarrimento, l'acquisto del testo smarrito è a carico dell'utente.

ART. 33 - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

33.1 Le riunioni dei Consigli di Classe, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la programmazione, la realizzazione e la verifica delle attività didattico-educative saranno stabilite secondo necessità.

33.2 Per quanto attiene al funzionamento degli organi collegiali e per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel D. P. R. 416/74 e nella C.M. 16 aprile 1975 n. 105 (Regolamento tipo).

Capo VI

ISCRIZIONE LICEO MUSICALE

Art. 34 - LICEO MUSICALE

34.1 Gli esami di ammissione alla prima classe del Liceo musicale si terranno nella sola sessione ordinaria, come da indicazioni ministeriali.

Il Liceo Statale “G. Guacci” terrà la prova di ammissione alla classe prima del Liceo Musicale nei soli mesi di Gennaio/Febbraio.

34.2 Il secondo strumento è attribuito dalla Commissione. Per l’assegnazione del secondo strumento ai candidati idonei all’ammissione alla prima classe del Liceo Musicale “G. Guacci”, si procederà in ordine all’applicazione dei seguenti criteri generali:

1. attribuzione di un secondo strumento monodico se il primo è polifonico e viceversa;
2. esigenze nell’esercizio della musica d’insieme;
3. presenza equilibrata delle varie famiglie di strumenti per le attività orchestrali e di musica d’insieme;
4. organico docenti ottimizzato per il funzionamento delle attività didattiche del Liceo.

34.3 Non sono consentiti, cambi di strumento/inversioni tra primo e secondo strumento.

NORME FINALI

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Istituto. Stralcio dello stesso, per la parte riguardante le assenze, i ritardi, le giustifiche e loro incidenza sui risultati scolastici, sarà fornito alle famiglie degli alunni all’atto dell’Iscrizione alla prima classe.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme, al codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed ai contratti di lavoro, alla Carta dei Servizi ed ai Regolamenti di settore, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto e non abrogate.